

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA
O CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI***

Approvato con deliberazione di GC N. 32 DEL 29/03/08

Publicato all'albo pretorio il 08/04/08

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEGLI INCARICHI

ART. 2 - TIPOLOGIA DI INCARICHI

ART. 3 - ESCLUSIONI

ART. 4 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI

ART. 5 - DESTINATARI DEGLI INCARICHI

ART. 6 - ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI

ART. 7 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI

ART. 8 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA
ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

ART. 9 - DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 10 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON
ESITO DELL'INCARICO

ART. 11 - LIMITE MASSIMO DI SPESA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Articolo 1 - Oggetto degli incarichi

1. La presente normativa disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento da parte dell'Ente degli incarichi di studio, ricerca, consulenze, ovvero di collaborazioni a soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nonché i limiti di spesa annua complessiva per tali affidamenti.

Articolo 2 - Tipologia di incarichi

1. Rientrano nella sfera di disciplina del presente Regolamento gli incarichi di collaborazione individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- d) **prestazioni di natura intellettuale** non rientranti nelle suddette fattispecie.

4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese

con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per Legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

2. Sono parimenti esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del Comune e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.

3. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del Regolamento comunale per i servizi, lavori e forniture in economia, emanato in attuazione dell'art.125 del medesimo D.Lgs n.163/06.

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area/Settore e del Direttore generale che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;
- b) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il

personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà, a tal proposito, dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente *anche* particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
- d) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;
- e) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo art. 11;
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 5 - Destinatari degli incarichi

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
- a docenti universitari oppure a soggetti che siano in possesso di diploma di laurea o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 - Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;

- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
- d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dai Responsabili di Area/Settore competenti, individuati in base all'assetto organizzativo dell'Ente e dal Direttore Generale. Il Responsabile competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso al soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 4, punto d) ed indicate le modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione;
- b) tramite affidamento diretto.

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. La procedura di avviso pubblico di selezione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 prevede che il conferimento dell'incarico avvenga attraverso comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

4. Il Responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) l'oggetto della collaborazione;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o

coordinato e continuativo);

5. L'avviso dovrà, inoltre, prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:

- a) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse.

6. Il Responsabile procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.

7. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

8. Nel caso in cui si proceda alla selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati.

9. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto del Responsabile competente.

10. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di collaborazione.

Art. 8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7, il Responsabile competente potrà conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo 7 ;
- b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o

comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;

- d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni o Enti pubblici o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.
- e) Quando l'importo dell'incarico è inferiore ad € 5000.

2. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune di Viano, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta e del relativo compenso.

3. In caso di omessa pubblicazione ai sensi del precedente comma 2, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

Art. 9 Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile competente formalizza l'incarico con propria determinazione e procede alla stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

3. Il corrispettivo della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle

eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Se richiesto, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

4. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

5. Si prescinde dalle stipulazioni del disciplinare di incarico qualora il corrispettivo non superi l'importo di € 5.000,00. In tal caso il rapporto contrattuale viene disciplinato dalla determinazione del Responsabile di area/settore competente.

6. Nessun incarico può essere artificiosamente frazionato.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato non siano conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine indicato al comma precedente, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 11 - Limite massimo di spesa

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, per l'anno 2008, il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze come definiti nel presente Regolamento viene determinato nella misura di € 7.000.